

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRENTONICO**

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI BRENTONICO

Via Calzolari 2 – 38060 Brentonico (TN) Tel. 0464/395189 – C.F. 94047190221

e-mail: segr.ic.brentonico@scuole.provincia.tn.it - www.icbrentonico.it

CIG: ZE62F01EB7**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO****N. 18 del 30 ottobre 2020**

Oggetto: determina dirigenziale affidamento diretto per acquisto dispositivi sanitari: mascherine “schermo protettivo ridotto per lettura labiale certificate”

Premessa:

in considerazione del fatto che con Delibera n. 2130 del 20/12/2019 della Provincia Autonoma di Trento è stato costituito il nuovo Istituto comprensivo di Brentonico,
considerato che parte della popolazione scolastica dell’Istituto è affetta da minorazioni uditive,
considerando l’evolversi dell’emergenza sanitaria causa Covid-19,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli obiettivi di inclusione che si intendono perseguire in coerenza con il Progetto d’Istituto, nonché la necessità di favorire e di garantire il diritto all’istruzione nell’attuale evolversi della situazione di emergenza,

Considerato che obiettivo dell’Istituto è quello di garantire che la normale prosecuzione del percorso di studi e dell’attività scolastica avvenga in sicurezza,

Preso atto della circolare applicativa inerente l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali Prot. n. 142095-S166/ 3.2.1 del 14 marzo 2014.

Valutato il fabbisogno di dispositivi sanitari, in particolare di mascherine “Schermo protettivo ridotto per lettura labiale certificate”,

Ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisizione di tali dispositivi sanitari (mascherine schermo protettivo ridotto per lettura labiale certificate)

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di procedere all’acquisizione dei dispositivi sanitari che presentassero le caratteristiche migliori al prezzo più basso offerto.

Vista la disponibilità di bilancio per la fornitura, in particolare sul capitolo 402100

Vista la difficoltà di reperire mascherine con schermo protettivo ridotto per lettura labiale certificate
Vista l'offerta della ditta Under Shield By Moto One Europe S.r.l. con sede legale in Via Giovanni XXIII°, 45/1 - 35014 Fontaniva (PD); per la fornitura di n. 25 "mascherine pieghevoli schermo protettivo ridotto per lettura labiale us sp 4 – omologata ce dpi liv.1" al prezzo complessivo di euro 195,00 IVA esclusa.

Ritenuto il preventivo della suddetta ditta valido e rispondente alle esigenze dell'Istituzione scolastica in riferimento alle caratteristiche tecniche proposte, nonché in riferimento alle tempistiche di consegna previste;

Ritenuto pertanto di individuare nella ditta Under Shield By Moto One Europe S.r.l. con sede legale in Via Giovanni XXIII°, 45/1 - 35014 Fontaniva (PD) il nostro fornitore per il suddetto acquisto di "mascherine pieghevoli schermo protettivo ridotto per lettura labiale us sp 4 – omologata ce dpi liv.1".

Constatato che i contratti di fornitura in oggetto rientrano tra quelli che possono perfezionarsi mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 13 comma 2 e dell'art. 15 comma 3 della L.P. 23/1990 e ss.mm.

Considerato che la spesa per la suddetta fornitura rientra tra quelle che possono essere sostenute seguendo la procedura della trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. h) e comma 4, della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.ii., atteso che il valore della fornitura, oggetto dell'impegno che con la presente determinazione ci si accinge ad assumere, non eccede Euro 46.400,00.

Considerato altresì quanto previsto dall'art. 36 ter1 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.ii,

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento della fornitura dei dispositivi sopra menzionati mediante procedura di trattativa privata diretta a mezzo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

Visto l'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, recante "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016", che al comma 4, lettera b), consente l'affidamento motivato di una fornitura con il criterio del prezzo più basso qualora l'importo non superi la soglia indicata all'articolo 21, comma 2, lettera h), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Vista la conseguente disponibilità di fondi necessari all'acquisto dei beni all'interno del capitolo 402100 "Altri beni e prodotti sanitari" dell'annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.

Vista la Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss. mm. recante: "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento", che individua all'articolo 3 quali funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di servizio la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, nonché nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite dalla legge la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa.

Visto il D.P.G.P. n. 6/78 di data 26 marzo 1998 e ss. mm., registrato dalla Corte dei conti in data primo giugno 1998, reg. 1, fgl. 5, con cui è stato emanato il regolamento recante: "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998.

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 16 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5), approvato

con D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg., per quanto compatibile con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

Vista la deliberazione n. 1 del 11.09.2020 del Commissario Straordinario Martina Bertolli di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 adottato con determinazione del Dirigente n. 02 di data 14 settembre 2019;

Considerati gli elementi di fatto e di diritto indicati in premessa

DETERMINA

- 1 di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'acquisto di n. 25 “mascherine pieghevoli schermo protettivo ridotto per lettura labiale us sp 4 – omologata ce dpi liv.1” al prezzo complessivo di Euro 237,90 IVA e trasporto compresi, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) e lett. h) e comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dell'art. 16, comma 2 lettera b) della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 36 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m.;
- 2 di autorizzare la conclusione del contratto di fornitura di cui al precedente punto 1. secondo la procedura della trattativa diretta, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 21, comma 2 lett. h) e comma 4, e dall'art. 36 ter1 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nei confronti della ditta Under Shield By Moto One Europe S.r.l. con sede legale in Via Giovanni XXIII°, 45/1 - 35014 Fontaniva (PD), per l'importo complessivo di **Euro 237,90 IVA compresa**, autorizzandone la relativa assunzione dell'impegno di spesa;
- 3 di imputare le spese di cui ai punti 2. al **402100 “Altri beni e prodotti sanitari”** del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 – esercizio 2020, ove esiste adeguata disponibilità;
- 4 di dare atto che il codice CIG della presente procedura è il seguente: **ZE62F01EB7**;
- 5 di autorizzare la stipulazione dei contratti di fornitura mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 13 comma 2 e dell'art. 15 comma 3 della L.P. 23/1990 e ss.mm.;
- 6 di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle attrezzature richieste su presentazione di idonea documentazione contabile;
- 7 di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2020;
- 8 di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso:
 - reclamo al Dirigente Scolastico entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione della stessa nell'albo della scuola, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;

- ricorso giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi degli artt. 8 ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Enrica Rigotti



Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. n. 7/1979.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

dott. Nicola Radoani

